

R.G. GSN n.16/2021

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato Antonio Rocca

- *vista* la comunicazione dell'Ufficio della Procura Federale della F.I.S.E. del 28 luglio 2021, con la quale la stessa Procura ha sottoposto all'attenzione di questo Giudice la segnalazione del tesserato Chiodi Cristiano (tessera F.I.S.E. n. 14085/B e F.E.I. n. 10044097), in ordine a presunte condotte antiregolamentari occorse al medesimo e al proprio cavallo-atleta "GUERRO" (tessera F.I.S.E. n.34682BXX e F.E.I. n.107HO13) in occasione del Concorso Internazionale CEI1*-CEI2*-CEI2* YR di Endurance, svoltosi presso *l'Agriturismo Il Felcino* in Città della Pieve (PG), e organizzato dalla Wild Horse A.S.D. nei giorni 24 e 25 luglio 2021;

- considerato che, in particolare, l'atleta Chiodi ha segnalato che dopo essersi iscritto regolarmente al Concorso, allo stesso gli è stata preclusa la possibilità di gareggiare, per un presunto periodo integrativo di riposo che avrebbe dovuto scontare il proprio equide "Guerro". Sul punto, il signor Chiodi ha precisato che, in realtà, tale periodo di riposo aggiuntivo non risultava sul sito F.E.I., ma solamente sul sito Endurance, a suo dire, non facente parte dei siti ufficiali della F.I.S.E.. Il tesserato Chiodi Cristiano ha concluso chiedendo: "1. che venga attribuita al cavallo la qualifica, avendo portato a termine l'80% della gara; 2. che venga annullato subito il periodo di riposo addizionale in quanto è solo una la eliminazione in gare nazionali e internazionali, ovvero Montalcino 2021.";

- *tenuto conto* che i fatti segnalati si riferiscono a una competizione che, seppur svoltasi in Italia, è di livello internazionale, organizzata sotto l'egida della *Fédération Equestre Internationale* (F.E.I.);

- *considerato* che in ragione di tale circostanza, per le eventuali condotte disciplinarmente rilevanti realizzate in occasione di tale Concorso internazionale, risulta applicabile il *FEI General Regulation*

- *Chapter* VIII – *The Legal System*, articoli 156 e seguenti, anziché la normativa federale italiana, e che pertanto l'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale F.I.S.E. è incompetente ad esaminare la vicenda, in quanto competente sarebbe il *F.E.I. Ground Jury* o il *F.E.I. Tribunal*;

P Q M

il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli articoli 156 e ss. del *F.E.I. General Regulation* e l'articolo 34 del Regolamento di Giustizia,

DICHIARA



la propria incompetenza, e

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per gli adempimenti di competenza. Roma, lì 30 agosto 2021

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Aptonio Rocca